



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Via Marconi, 150 - Tel. 0782/42213 Fax 0782/483027 - E-Mail: nuic864004@istruzione.it -
nuic864004@pec.istruzione.it Cod Mecc NUIC864004 - C.F. 91005620918

08045 LANUSEI (OG)

**PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL
BULLISMO E CYBERBULLISMO**

Ai sensi dell'art. 1, lettera c), comma 3, della Legge n°70 del 17 maggio 2024

PREMESSA

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si è impegnato da anni sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e più in generale, di ogni forma di violenza, mettendo a disposizione delle scuole varie risorse per contrastare questo fenomeno.

Il "*Codice interno*", ai sensi della normativa vigente ed unitamente al "*Patto educativo di corresponsabilità*", funge da codice di riferimento per tutto l'Istituto in materia di bullismo e cyberbullismo. L'obiettivo principale è quello di definire un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per prevenire, individuare e contrastare all'interno del nostro istituto qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo e, più in generale, qualsiasi forma di violenza.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 della Legge n°70/2024, le istituzioni scolastiche sono tenute ad apportare opportune modifiche ai propri regolamenti affinché si possano progressivamente concretizzare tutte le condizioni per assicurare il contrasto di episodi di bullismo e di cyberbullismo.

La legge n°70 del 17 maggio 2024, modifica ed integra la Legge n°71/2017, estendendone il perimetro di applicazione dal solo cyberbullismo alla prevenzione e al contrasto anche del bullismo, incrementando le risorse a disposizione per campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione, prevedendo la possibilità per le regioni di promuovere iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche che lo richiedano, un servizio di sostegno

psicologico per gli studenti, nonché l'adozione, da parte di ciascuna scuola, di un codice interno per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e l'obbligo del dirigente scolastico che venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di episodi di bullismo e di cyberbullismo, salvo che il fatto costituisca reato, di informare i genitori dei minori coinvolti e di applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale, promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo.

L'Istituto Comprensivo di Lanusei, viste le "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo" emanate dal MIUR si impegna con questo documento a:

- mettere a punto un nuovo piano strategico di intervento che tenga conto dei mutamenti sociali e tecnologici che riguardano l'universo culturale degli studenti;
- perseguire processi di educazione alla legalità e all'educazione civile;
- realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali.

Nel corso degli anni sono stati studiati molteplici modelli esplicativi utili per comprendere l'insorgenza di condotte aggressive e violente in età evolutiva: in alcuni casi, l'attenzione è stata rivolta maggiormente a fattori individuali, per esempio di tipo neurobiologico; in altri casi sono state evidenziate maggiormente le dinamiche educative familiari e scolastiche (per esempio l'importanza di modelli aggressivi o di un sistema di regole incoerente); in altri casi ancora lo studio si è rivolto a dimensioni sociali allargate, chiamando in causa, per esempio, l'impatto dei mass media.

In ognuna di queste situazioni lo sforzo è stato quello di comprendere quali fattori siano alla base dei comportamenti di bullismo. In questi ultimi tempi si sta comprendendo come il fenomeno bullismo possa e debba essere approcciato non solo dal lato di chi agisce, ma anche da quello di chi subisce, ossia la vittima. In altre parole, una via per ridurre il problema è quella di studiare i

fattori che aumentano il rischio di vittimizzazione, intervenendo tempestivamente su di essi in fase preventiva.

L'intervento antibullismo si presenta come un approccio multifocale, in grado di agire su tutti i protagonisti:

1. Intervento sugli aggressori tramite attività di sensibilizzazione e di controllo
2. Potenziamento delle vittime predestinate tramite insegnamento di abilità sociali e rafforzamento delle reti di appartenenza
3. Riduzione dei complici tramite attività di responsabilizzazione
4. Riduzione degli spettatori passivi tramite attività che sviluppino empatia per la vittima

IL BENESSERE A SCUOLA COME FATTORE DI PROTEZIONE DAL BULLISMO E DAL CYBERBULLISMO

Un modello di analisi del rischio di bullismo e vittimizzazione deve tener conto sia di fattori inerenti al singolo individuo, sia di quelli relativi al più ampio contesto familiare e sociale in cui si sviluppa.

Uno dei principi basilari è quello di **considerare il bullismo e il cyberbullismo come fenomeni sistemici**: il bullo si trova in un contesto fatto di norme, relazioni, ambienti ecc.. che tuttavia non impediscono la manifestazione di certe condotte. Pertanto, la risposta può essere solamente di sistema, ossia un'azione organizzativa istituzionale e inter-istituzionale.

Attuare interventi a livello solo di singolo alunno o implementare attività solo all'interno della singola classe rischia di avere effetti limitati nel tempo, se poi i ragazzi continuano a muoversi in un contesto scolastico allargato, che tollera in qualche modo condotte di prevaricazione o che comunque non promuove relazioni responsabili e prosociali.

Un altro principio basilare è quello di **lavorare soprattutto in un'ottica preventiva, strutturale e organizzativa piuttosto che emergenziale o reattiva**.

Contrastare il bullismo significa infatti iniziare a costruire un contesto di relazioni prosociali, che riducano sia il rischio di azioni aggressive sia quello della vittimizzazione nei soggetti più fragili e per questo maggiormente esposti.

Il primo imprescindibile passo per prevenire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo a scuola è quello di garantire il benessere di quanti vivono quell'ambiente: insegnanti, studenti, personale non docente e famiglie.

Ogni mattina, qualsiasi adulto, educatore o alunno esso sia, auspica che la sua giornata scolastica sia ricca di relazioni positive, compiti accessibili e, perché no, successi nelle attività scolastiche.

Sentirci accolti, compresi, aiutati e confermati positivamente dall'altro è infatti un bisogno condiviso da tutti.

COSA SONO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

Si definiscono bullismo **tutte quelle situazioni caratterizzate da volontarie e ripetute aggressioni mirate a insultare, minacciare, diffamare e/o ferire una persona (o a volte un piccolo gruppo)**. Non si fa quindi riferimento ad un singolo atto, ma a una serie di comportamenti portati avanti ripetutamente nel tempo, all'interno di un gruppo, da parte di qualcuno che compie azioni o dice cose per avere potere su un'altra persona. Queste aggressioni spesso avvengono o iniziano negli ambienti di aggregazione dei ragazzi: da quello scolastico, a quello sportivo, a tutti gli altri ambienti in cui si ritrovano. Se si limitano alla quotidianità e alla vita offline dei ragazzi sono forme di bullismo.

Per parlare di bullismo le azioni devono avere alcune caratteristiche:

- le prepotenze prevedono **intenzionalità** e spesso avvengono in un contesto di gruppo.

- le azioni devono essere **continuative e persistenti nel tempo**.
- le azioni mirano a **danneggiare** la persona in modo verbale, fisico, psicologico.
- si verifica una **disparità di forze** tra chi mette in atto azioni che si inquadrano come bulle e chi le subisce. La vittima, destinataria di prepotenze, non è nelle condizioni di difendersi da sola.

L'attacco del bullo può essere:

DIRETTO: modalità fisiche o verbali (pugni, botte, offese)

INDIRETTO: di tipo psicologico (esclusione o diffamazione)

Spesso, insieme al bullo, hanno un ruolo anche gli **spettatori** e gli **aiutanti (gregari)** del bullo e della vittima. Gli spettatori sono tutti quelli che vedono le azioni del bullo, ma non intervengono; gli aiutanti sono coloro che con il loro agire supportano l'atteggiamento del bullo o della vittima.

A questo punto è anche importante comprendere la differenza tra ciò che è bullismo e ciò che non lo è, al fine di sviluppare interventi che a scuola vadano nella giusta direzione. Per parlare di bullismo devono manifestarsi i comportamenti specificati nei precedenti punti.

Avere chiaro questo fa sì che non venga confuso per bullismo quello che invece è solo scherzo o qualche altra forma di comportamento deviante.

Il **cyberbullismo** è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. **Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e**

intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace a difendersi.

In particolare, il fenomeno del cyberbullismo può coinvolgere chiunque, poiché i meccanismi di disinibizione online sono più frequenti e diffusi. Il cyberbullo, grazie agli strumenti mediatici e informatici, ha libertà di fare online ciò che non potrebbe fare nella vita reale. Questo anche celandosi dietro falsa identità.

Anche i cyberbulli o le cyberbulle insultano, minacciano, picchiano. Ma qui si usano soprattutto tecnologie digitali, ovvero l'invio di messaggi verbali, foto o video tramite cellulari, smartphones, pc, tablet (su social network, siti web, blog, ecc..), che rendono praticamente impossibile sottrarsi alle vessazioni.

È una dinamica purtroppo comune tra bambini e adolescenti, che si lega strettamente a bisogni della loro crescita espressi in modo problematico: come la paura di essere esclusi o la ricerca dell'ammirazione degli altri.

A differenza del bullismo tradizionale, qui la vittima può essere colpita 24 ore su 24 e ovunque si trovi. Nemmeno casa è un rifugio sicuro. In più, il cyberbullo può avere un pubblico molto vasto, potenzialmente infinito, e continuare a rimanere anonimo, o come minimo non raggiungibile fisicamente. Questo può spingerlo a colpire in modo ancora più aggressivo e violento, dicendo cose che dal vivo non direbbe. E le conseguenze possono essere gravi e persistenti come nel bullismo tradizionale, anche se non c'è contatto fisico.

TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

- **Il *Flaming*:** questo tipo di cyberbullismo avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari, allo scopo di suscitare dei conflitti (verbali) all'interno della rete tra due o più contendenti, che si vogliono affrontare o sfidare (in questo caso la vittima non è sempre presente, come avviene nel bullismo tradizionale). Il *flaming* può svolgersi all'interno delle conversazioni che avvengono nelle chat o nei video-giochi interattivi su internet. Il fenomeno è molto più presente all'interno dei giochi interattivi poiché, molte volte, le vittime sono dei principianti presi di mira dai giocatori più esperti che, spesso, minacciano e insultano per ore quelli meno esperti. Probabilmente la mancanza di esperienza dei nuovi utenti fa sì che questi ultimi siano soggetti a tali comportamenti.
- ***Harassment*:** caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie: si tratta di parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetute, dirette verso una persona specifica, che possono causare un forte sconforto psichico ed emotivo. Le molestie, in questi casi, vengono considerate come una forma di cyberbullismo attraverso l'invio di messaggi ripetuti e offensivi nei confronti della vittima.

Nella maggioranza dei casi, le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e i gruppi di discussione. Abbiamo quindi a che fare con una "relazione sbilanciata nella quale, come nel tradizionale bullismo, la vittima è sempre in posizione "one down", subisce cioè passivamente le molestie, o al massimo, tenta, generalmente senza risultato, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni"

(Pisano, Saturno, 2008).

- **Cyberstalking:** si utilizza questo termine per identificare quei comportamenti che, attraverso l'uso degli strumenti di comunicazione di massa, sono atti a perseguire le vittime con diverse molestie, ed hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere aggressioni molto più violente, anche di tipo fisico.
- **Denigration:** la denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira". Inoltre, per ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle immagini, fotografie o video, relative alla vittima.
- **Impersonation:** caratteristica peculiare di questo fenomeno è che il persecutore, se è a conoscenza del nome utente e della *password* della propria vittima, può inviare dei messaggi, a nome di quest'ultima, ad un'altra persona (il ricevente), che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente ma, da una terza persona. In casi più estremi, il bullo va a modificare direttamente la *password* della vittima chiudendogli così l'accesso alla propria mail o account; una volta cambiata la *password*, l'ex utente, non potrà più intervenire, quindi non dispone più dell'accesso del proprio account. Di conseguenza, il bullo, usando questo metodo di aggressione, ha la possibilità di creare dei problemi o, addirittura, di mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.
- **Tricky Outing:** l'intento di questa tipologia di cyberbullismo è quello di ingannare la vittima: il bullo tramite questa strategia entra

in contatto con la presunta vittima, scambiando con essa delle informazioni private e intime e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, il soggetto va a diffonderle tramite mezzi elettronici come internet, sms, ecc.

- **Exclusion:** l'esclusione avviene nel momento in cui il cyberbullo decide di escludere intenzionalmente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo (ambienti protetti da password) un altro utente. In altri termini, questo tipo di comportamento viene definito "bannare". L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come un severo tipo di punizione che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale "potere".
- **Happy slapping:** questo tipo di cyberbullismo è relativo ad un problema piuttosto recente, il quale è legato al bullismo tradizionale. L'*happy slapping* consiste in una registrazione video durante la quale la vittima viene ripresa mentre subisce diverse forme di violenze, sia psichiche che fisiche (Hinduja, Patchin, 2009), con lo scopo di "ridicolizzare, umiliare e svilire la vittima" (Petrone, Troiano, 2008). Le registrazioni vengono effettuate all'insaputa della vittima e le immagini vengono poi pubblicate su internet e visualizzate da altri utenti. Tali aggressioni sono reali ma, qualche volta, anche preparate e quindi recitate dagli stessi ragazzi (Pisano, Saturno, 2008).

DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

Tabella 1 riferimenti MIUR¹

La [legge 71/2017](#) e le relative **Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo** indicano al mondo scolastico ruoli,

responsabilità e azioni utili a prevenire e gestire i casi di cyberbullismo. Le linee prevedono:

- o formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica;
- o sviluppo delle competenze digitali, tra gli obiettivi formativi prioritari (L.107/2015);
- o promozione di un ruolo attivo degli studenti (ed ex studenti) in attività di peer education;
- o previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
- o Integrazione dei regolamenti e del patto di corresponsabilità con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;
- o Il sistema scolastico deve prevedere azioni preventive ed educative e non solo sanzionatorie.
- o Nomina del Referente per le iniziative di prevenzione e contrasto che:
 - Ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio.
 - Potrà svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d'istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav).
 - Salvo che il fatto costituisca reato, il DS, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo, deve informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti (art.5)

Fondamentale diventa per l'Istituto scolastico fornirsi di regolamenti e procedure interne condivise da tutti (come le **e-policy**) in modo che, oltre alle attività educative, anche le azioni di presa in carico degli episodi siano efficaci, riconoscendo ruoli, responsabilità e azioni di protezione.

Un' indicazione operativa da tener presente per intervenire efficacemente è anche capire se si tratta effettivamente di cyberbullismo o di altra tipologia di comportamenti violenti o disfunzionali. Oltre al contesto, altri elementi utili ad effettuare questa valutazione sono le modalità in cui avvengono (alla presenza di un "pubblico"? Tra coetanei? In modo cronico e intenzionale? etc.) e l'età dei protagonisti. **Si parla infatti**

di cyberbullismo se le persone coinvolte sono minorenni e prevalentemente con riferimento al gruppo dei pari.

Un'altra indicazione operativa concerne una valutazione circa l'eventuale stato di disagio vissuto dalla/e persona/e minorenne/i coinvolte per cui potrebbe essere necessario rivolgersi ad un servizio deputato ad offrire un supporto psicologico e/o di mediazione. Le strutture pubbliche a cui rivolgersi sono i servizi socio-sanitari del territorio di appartenenza (ad esempio: spazio adolescenti, se presente, del Consultorio Familiare, servizi di Neuropsichiatria Infantile, centri specializzati sulla valutazione o l'intervento sul bullismo o in generale sul disagio giovanile, i comportamenti a rischio in adolescenza, etc.).

Per quanto riguarda la necessità di segnalazione e rimozione, ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può **inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi** nella rete. Se entro 24 h il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il **modello per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it**.

Parallelamente, nel caso in cui si ipotizzi che ci si possa trovare di fronte ad una fattispecie di reato (come ad esempio il furto di identità o la persistenza di una condotta persecutoria che mette seriamente a rischio il benessere psicofisico del bambino/a o adolescente coinvolto/a in qualità di vittima) si potrà far riferimento agli uffici preposti delle Forze di Polizia per inoltrare la segnalazione o denuncia/querela e permettere alle autorità competenti l'approfondimento della situazione da un punto di vista investigativo. E' in tal senso possibile far riferimento a queste tipologie di uffici: **Polizia di Stato – Compartimento di Polizia postale e delle Comunicazioni; Polizia di Stato – Questura o Commissariato di P.S. del territorio di competenza; Arma dei Carabinieri – Comando Provinciale o Stazione del territorio di competenza**

LE LINEE GUIDA

Le linee guida riguarderanno:

- **azioni di promozione.**
- **azioni di prevenzione universale e selettiva**, da adottare quindi con tutti gli alunni o gruppi di alunni, nonché con i loro genitori.
- **interventi indicati**, che il Team opererà qualora si verificano casi di bullismo o cyberbullismo.

Per tutte le azioni indicate l'Istituto provvede alla formazione dei docenti e del personale scolastico.

AZIONI DI PROMOZIONE

Si intendono tutte quelle attività portate avanti dagli insegnanti in tutti gli ordini di scuola, con l'eventuale intervento di esperti interni ed esterni, mirate a creare un buon clima nella classe, trasmettere valori positivi e sviluppare competenze affettive, ovvero promuovere la conoscenza di sé e della propria personalità.

- ✓ Attività di accoglienza nelle classi prime di tutti gli ordini di scuola dall'Infanzia alla Secondaria di Primo Grado.
- ✓ Attività (discussioni, giochi, letture, proiezioni, simulazioni) per lo sviluppo delle life skill e la conoscenza di sé e dell'altro.
- ✓ Sportello d'ascolto

AZIONI DI PREVENZIONE

Si intendono tutte quelle attività portate avanti dagli insegnanti, con l'eventuale intervento di esperti interni ed esterni, mirate a prevenire episodi di bullismo e cyberbullismo, ovvero a sensibilizzare e responsabilizzare gli alunni in merito al fenomeno in oggetto.

- Informazione alle famiglie della politica dell'Istituto in materia di bullismo e cyberbullismo, attraverso la pubblicazione di queste linee guida sul sito della scuola e su eventuali social media gestiti sempre dall'autorità scolastica e oralmente nelle assemblee degli organi collegiali.
- Lettera informativa o email alle famiglie sul protocollo di intervento in casi di bullismo e cyberbullismo. (Quando e come il *team* interviene)
- Informazione agli alunni della politica dell'Istituto in materia di bullismo e cyberbullismo, con l'esplicitazione di queste linee guida.

- Informazione al personale docente e non docente della politica dell'Istituto in materia di bullismo e cyberbullismo, con l'esplicitazione di queste linee guida.

INTERVENTI INDICATI

Attività specifiche nelle classi di ogni ordine dell'Istituto Comprensivo

-Nelle classi della Scuola dell'Infanzia, nel triennio della Primaria verranno affrontate le seguenti tematiche:

- ✓ la comunicazione e il rispetto all'interno del gruppo
- ✓ il concetto di gruppo e la sua formazione
- ✓ le relazioni umane e i vari ruoli
- ✓ il riconoscimento e la comunicazione delle emozioni

- Nelle classi IV e V Primaria e I Secondaria verranno affrontate le seguenti tematiche:

- ✓ la comunicazione e il rispetto all'interno del gruppo
- ✓ il concetto di gruppo e la sua formazione
- ✓ le relazioni umane e i vari ruoli
- ✓ la definizione di bullismo
- ✓ le varie forme di bullismo,
- ✓ buone norme di comportamento per i potenziali spettatori di episodi di bullismo.

- Nelle classi II e III Secondaria verranno affrontate le seguenti tematiche:

- ✓ i vari ruoli nel fenomeno del bullismo e le sue conseguenze alla luce delle più recenti disposizioni legislative in materia
- ✓ il cyberbullismo e l'uso dei social
- ✓ la sicurezza in rete.
- ✓ Incontri informativi e formativi con esperti (psicologi, Forze dell'Ordine, Polizia municipale e postale, avvocati, ingegneri informatici, formatori.)

AZIONI DI CONTRASTO AI FENOMENI IN CORSO

Qualora si verifichi un caso di bullismo o cyberbullismo entra tempestivamente in azione il *team* (costituito da 2/3 persone) presente in

ogni plesso dell'Istituto, formato al fine di interrompere l'episodio in corso e prevenire i danni che il fenomeno causa alla vittima ma anche agli spettatori e allo stesso bullo.

- **SEGNALAZIONE**

Il team si muove sulla base di una segnalazione, che può essere effettuata da un alunno (vittima o spettatore), dalla famiglia, dal personale della scuola.

- **VALUTAZIONE APPROFONDATA**

Analizzata la segnalazione, il *team* decide se intervenire direttamente con la

valutazione approfondita, qualora si reputi che si tratta effettivamente di bullismo o cyberbullismo, o far intervenire il Consiglio di Classe, nel caso si tratti piuttosto di una diversa situazione conflittuale.

Durante questa fase, prendendo in carico il caso, il *team* valuterà la gravità

dell'intervento attraverso una serie di colloqui:

1. **codice verde** (la procedura si ferma in ambito scolastico),
2. **codice giallo** (il team può richiedere eventualmente l'intervento dello psicologo),
3. **codice rosso** (vengono coinvolte altre risorse del territorio come assistenti sociali, forze dell'ordine, Asl)

Il referente del team di ciascun plesso provvede ad informare il Dirigente e il coordinatore di classe/referente di plesso.

GESTIONE DEL CASO

◆ Il team convoca, in modo riservato, la vittima e/o eventuali assistenti della vittima e/o spettatori (alunni, familiari o personale della scuola) per raccogliere maggiori informazioni e sostenere la vittima accogliendo la sua sofferenza.

◆ Il team convoca in modo riservato il bullo per informarsi sulla sua percezione del fenomeno e valutare il tipo di intervento. Acquisite le informazioni necessarie e valutato il codice di gravità, il *team* interviene scegliendo tra cinque diverse tipologie d'azione:

1. Approccio educativo in classe.
2. Intervento individuale tramite colloqui .
3. Gestione della relazione (vittima/bullo o vittima/bullo/classe), con eventuale mediazione gestita da uno specialista.
4. Coinvolgimento della famiglia, che può essere coinvolta in un qualunque momento della presa in carico del caso, a discrezione del team/Dirigente.
5. Richiesta di intervento delle istituzioni territoriali tramite PEC (Asl, Forze dell'Ordine, assistenti sociali).

In tutti i tipi di intervento il *team* informa il Dirigente del percorso svolto. Per quanto riguarda la tipologia di **intervento n.2**, il *team* condurrà i colloqui **nell'ottica riparatoria e non sanzionatoria**, ricercando la collaborazione e la responsabilizzazione dei vari attori, facendo leva sul loro sentimento di empatia al fine di risolvere la situazione di disagio e limitare i danni della vittimizzazione. Gli interventi n.2 e n.3 prevedono colloqui di *follow up* per monitorare l'evoluzione del fenomeno ed accertarsi della sua effettiva risoluzione o quanto meno interruzione.

MISURE SANZIONATORIE

Premesso che tutto il protocollo di intervento, incentrato su un sistema formativo, mira ad educare gli alunni e recuperare situazioni di disagio, piuttosto che a punire, **le misure sanzionatorie saranno applicate solo nel caso in cui gli altri tipi di intervento non avranno avuto successo. Tali misure sono ispirate al principio di progressività e proporzionalità che sta alla base del Regolamento d'Istituto.**

Bullismo e cyberbullismo: responsabilità

Nella consapevolezza che le azioni efficaci sono quelle che ricorrono agli strumenti educativi, rieducativi e di mediazione del conflitto, esistono tuttavia responsabilità da conoscere, la possibilità di commettere reati o danni civili e specifici dispositivi giuridici.

La **Legge 71/2017**, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, introduce un provvedimento di carattere amministrativo per gli autori di atti di cyberbullismo: la procedura di ammonimento da parte del Questore. Il minore autore può essere convocato dal Questore e ammonito se ritenuto responsabile delle azioni telematiche.

Più precisamente, è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.), in caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore, se non c'è stata querela o non è stata presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore (il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Chi compie atti di bullismo e cyberbullismo può anche essere responsabile di reati penali e danni civili.

I ragazzi e le ragazze che fanno azioni di bullismo possono commettere reati. Secondo il codice penale italiano i comportamenti penalmente rilevanti in questi casi sono:

- o **percosse** (art. 581),
- o **lesione personale** (art. 582),
- o **ingiuria** (art. 594),
- o **diffamazione** (art. 595),
- o **violenza privata** (art. 610),
- o **minaccia** (art. 612),
- o **danneggiamento** (art. 635).

Nei casi più gravi, basta la denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale (p.es. lesioni gravi, minaccia grave, molestie); negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l'autore di reato (querela).

Cosa succede quando un minore commette un reato o procura un danno? Quali sono le responsabilità dei genitori e dei docenti/educatori?

Per il nostro ordinamento l'imputabilità penale (ossia la responsabilità personale per i reati commessi) scatta al **quattordicesimo anno**. La legge sancisce che "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui l'ha commesso, non era imputabile". Cosa si intende per "imputabilità"? Vuol dire avere la cosiddetta "**capacità d'intendere e volere**".

Dunque, per poter avviare un procedimento penale nei confronti di un minore è necessario:

1. che abbia almeno compiuto 14 anni;
2. che, comunque, anche se maggiore di 14 anni, fosse cosciente e volente al momento del comportamento, cioè in grado di intendere e volere (tale non sarebbe, per esempio, un ragazzo con degli handicap psichici).

Il più delle volte l'atto di bullismo viola sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar vita a due processi, l'uno penale e l'altro civile.

Le responsabilità per atti di bullismo e cyberbullismo compiute dal minorenne possono ricadere anche su:

- o **i genitori**, perché devono educare adeguatamente e vigilare, in maniera adeguata all'età del figlio, cercando di correggerne comportamenti devianti. Questa responsabilità generale persiste anche per gli atti compiuti nei tempi di affidamento alla scuola.
- o **gli insegnanti e la scuola**: perché nei periodi in cui il minore viene affidato all'istituzione scolastica il docente è responsabile della vigilanza sulle sue azioni e ha il dovere di impedire comportamenti dannosi verso gli altri ragazzi, insegnanti e personale scolastico o verso le strutture della scuola stessa. A pagare in primis sarà la scuola, che poi potrà rivalersi sul singolo insegnante. La responsabilità si estende ovviamente anche a viaggi, gite scolastiche e manifestazioni sportive organizzate dalla scuola.

LA LEGGE N.70 DEL 2024

La legge n.70 del 2024 introduce una serie di modifiche alla legge 29 maggio 2017, n.71, pur ponendosi in continuità con la stessa. Nello specifico:

- estende il perimetro di applicazione delle misure di prevenzione anche al fenomeno del bullismo (non contemplato nella versione precedente) con conseguente modifica del titolo della Legge;
- **novella l'art.1** della legge Ferrara **valorizzando**, tra i suoi obiettivi principali, **la prevenzione**, oltre che il contrasto, dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, a tal fine privilegiando l'adozione di misure di carattere formativo ed educativo e l'attuazione degli interventi non più soltanto nell'ambito delle istituzioni scolastiche, ma anche degli enti locali, delle organizzazioni sportive e del Terzo settore e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale (su questi ultimi, anzi, il nuovo art.1 fa incombere l'obbligo di orientare i figli al corretto uso delle tecnologie e di presidiarne l'uso);
- **apporta modifiche alla legge minorile** in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni. Viene rivista la disciplina in materia di misure coercitive di intervento non penale (misure rieducative) nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile o irregolare. La riforma interviene sulle diverse circostanze che possono condurre all'adozione delle misure rieducative del minore, aggiungendo alla sussistenza di "manifeste prove di irregolarità della condotta e del carattere" anche il riferimento a "condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui".
- gli Istituti scolastici sono chiamati a recepire nel proprio regolamento un **codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo**, individuare tra i docenti un referente con il compito di coordinare le relative iniziative, istituire un tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e esperti di settore.
- istituzione della "**Giornata del rispetto**", che ricorre il 20 gennaio, dedicata alla sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e

fisica e all'approfondimento delle tematiche del rispetto reciproco e del contrasto di ogni forma di prevaricazione e discriminazione.

- Adeguamento dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

La legge, inoltre, delega il Governo ad adottare provvedimenti legislativi che rafforzino la protezione dei minori, sia vittime sia responsabili di fatti illeciti. È previsto il potenziamento del servizio di assistenza per le vittime di bullismo e cyberbullismo tramite il **numero pubblico “Emergenza infanzia 114”**. Questo numero, accessibile gratuitamente 24 ore su 24, offre servizi di primo soccorso psicologico e consulenza legale da parte di personale qualificato.

Si prevede anche un **rafforzamento delle azioni di monitoraggio** e responsabilità. Specificatamente, la legge incarica l'ISTAT di effettuare, ogni due anni, rilevazioni dettagliate sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Inoltre, è previsto che i contratti stipulati dagli utenti con i fornitori di servizi di comunicazione e informazione tramite reti elettroniche includano riferimenti specifici alle responsabilità legali dei genitori. Tali contratti devono esplicitamente richiamare le disposizioni dell'art.2048 del codice civile, che regola le responsabilità dei genitori per i danni causati dai figli minori a seguito di atti illeciti compiuti online. Le sentenze hanno ribadito spesso la necessità di un effettivo controllo e supervisione da parte dei genitori per evitare la responsabilità civile. Ad esempio, in una recente sentenza la Corte di Cassazione ha sottolineato che i genitori devono non solo educare i figli al rispetto delle regole ma anche sorvegliare attivamente le loro attività, comprese quelle online, per prevenire comportamenti dannosi o illeciti. Questo approccio normativo si propone di sensibilizzare i genitori sull'importanza del loro ruolo nel monitorare e regolare l'uso di Internet da parte dei figli, allo scopo di prevenire comportamenti dannosi e garantire un ambiente digitale sicuro per i minori.

Le novità normative e le nuove linee guida del MIUR (a partire dall'anno scolastico 2024/2025)

La nuova normativa intitolata **“Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”**, mira a modificare il sistema di valutazione degli studenti rafforzando al contempo la tutela e l'autorevolezza del personale scolastico e introducendo nuovi percorsi scolastici differenziati, Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado

il voto sarà numerico espresso in decimi. Il voto in condotta farà media. Gli studenti che ottengono una **valutazione inferiore a sei decimi nel comportamento non saranno ammessi alla classe successiva**. Questa misura mira a responsabilizzare maggiormente gli studenti, evidenziando l'importanza del comportamento corretto in ambito scolastico. La nuova normativa conferisce maggior peso al voto di comportamento nella valutazione complessiva, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti.

Nel ciclo secondario, per le studentesse e gli studenti che abbiano riportato una **votazione pari a sei decimi nel comportamento**, si prevede che il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio e assegni un **elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale**. La mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo comporta la non ammissione all'anno scolastico successivo.

In questo contesto viene introdotto il **concetto di cittadinanza solidale**, che si aggiunge a quello di cittadinanza attiva per sottolineare l'importanza dell'impegno sociale e della responsabilità reciproca tra studenti. Uno degli obiettivi centrali della nuova normativa è ristabilire una cultura del rispetto nelle scuole, rafforzando l'autorevolezza dei docenti.

Le nuove linee guida sull'Educazione Civica.

Le nuove linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, che sostituiscono il D.M. 22 giugno 2020, n.35, introducono diverse innovazioni. Oltre a ribadire valori centrali come la solidarietà, il rispetto dei diritti fondamentali e la responsabilità individuale, viene rafforzata la preparazione degli studenti sulla Costituzione e sul senso di appartenenza alla comunità nazionale.

Le nuove linee guida promuovono l'educazione civica attraverso tre aree principali: la **Costituzione, il diritto e la legalità**, che mirano a sviluppare competenze riguardo i diritti e i doveri dei cittadini; la **cittadinanza digitale**, che si concentra sull'uso consapevole delle tecnologie e su comportamenti responsabili online, educando gli studenti a prevenire fenomeni come il cyberbullismo, la diffamazione e l'uso improprio dei dati personali; la **sostenibilità ambientale** che si allinea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, puntando allo sviluppo di una consapevolezza ambientale e di comportamenti sostenibili tra gli studenti

L'intera struttura del nuovo impianto normativo ribadisce il principio dell'autonomia organizzativa e didattica delle scuole, in linea con le finalità previste dalla Legge n.92 del 2019, confermando che l'educazione civica è un insegnamento trasversale volto a formare studenti protagonisti e attivi del loro percorso educativo, orientati verso una cittadinanza consapevole e partecipativa.

Il bullismo e il cyberbullismo vengono affrontati in modo esplicito tra i traguardi e gli obiettivi di apprendimento definiti per lo sviluppo delle competenze civiche. Uno degli obiettivi principali è insegnare agli studenti a riconoscere, evitare e contrastare forme di violenza fisica e psicologica, sia nel contesto scolastico che in quello virtuale.

Il contrasto al bullismo e al cyberbullismo viene così integrato nel percorso di educazione civica attraverso lo sviluppo della consapevolezza dei diritti e dei doveri, l'impegno a riconoscere e combattere la violenza e la promozione di comportamenti basati sul rispetto e sulla solidarietà. Nel ciclo primario e secondario di I grado, il traguardo per lo sviluppo delle competenze n.12 si concentra sulla **gestione dell'identità digitale** e dei dati personali in rete, con particolare attenzione alla sicurezza e al benessere psicofisico, proprio e altrui. Gli studenti devono acquisire la capacità di proteggersi da minacce alla privacy, come furti di dati o abusi, e adottare misure di sicurezza adeguate per evitare danni derivanti da un uso improprio delle tecnologie digitali. Questo implica passare da un uso passivo a uno attivo e responsabile delle tecnologie, in cui gli studenti diventano capaci di riconoscere i rischi connessi alle informazioni condivise in rete e agiscono di conseguenza.. Devono imparare a valutare con attenzione i contenuti che pubblicano online, considerando l'impatto che questi possono avere sulla reputazione e il benessere. Questa educazione mira non solo a proteggere se stessi, ma anche a creare consapevolezza sull'importanza di rispettare l'identità e i dati altrui.

Un'altra componente fondamentale è la consapevolezza dell'**impatto ambientale legato all'uso delle tecnologie**. Gli studenti sono incoraggiati a riflettere sul consumo energetico e sull'inquinamento generato dai dispositivi elettronici, promuovendo un uso più sostenibile delle risorse digitali.

Un'importante **novità** è stata introdotta dalla **circolare del MIUR** (n.5274 dell'11 luglio 2024) in merito all'**uso degli smartphone a scuola**. Questa circolare prevede il divieto dell'uso degli smartphone per le attività educative e didattiche nelle scuole dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione. Studi internazionali evidenziano infatti il legame negativo tra l'uso eccessivo di dispositivi tecnologici e il rendimento degli studenti, dimostrando che gli

smartphone distraggono e diminuiscono il livello di attenzione. A tutela del corretto sviluppo della persona e degli apprendimenti, il MIUR dispone che gli smartphone siano vietati in classe, salvo casi particolari come l'inserimento nei PEI o nei PDP. Saranno invece ammessi dispositivi come PC e tablet, sotto la guida dei docenti per fini didattici. Parallelamente, si rafforza l'impegno nel formare gli studenti sull'uso corretto delle tecnologie, dei social e dei telefoni cellulari, in linea con il DigComp 2.2, oltre ad aggiornare i regolamenti scolastici e il patto di corresponsabilità educativa con sanzioni disciplinari specifiche per chi non rispetta il divieto.

La circolare, inoltre, invita a limitare l'uso del registro elettronico come unica fonte per l'assegnazione dei compiti, promuovendo l'utilizzo di diari e agende personali per sviluppare negli alunni maggiore autonomia nella gestione degli impegni scolastici, riducendo il ricorso alla tecnologia.